



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08-01 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della cultura – Soprintendenza
Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9789] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtai (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni su integrazioni volontarie.**

In riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto, vista la nota del M.A.S.E., prot. n. 209467 del 20.12.2023 (prot. D.G.A. n. 38314 di pari data), si trasmettono i seguenti pareri, acquisiti da Enti e Amministrazioni regionali, invitati a fornire il proprio contributo istruttorio con nota prot. D.G.A. n. 38759 del 22.12.2023, di questa Direzione Generale:

- nota prot. n. 18102 del 28.12.2023 (prot. D.G.A. n. 39017 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna [Nome file: DGA 39017 del 28.12.2023_ENAS];
- nota prot. n. 19137 del 28.12.2023 (prot. D.G.A. n. 39041 di pari data) del Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale [Nome file: DGA 39041 del 28.12.2023_CBSM e DGA 39041 del 28.12.2023_CBSM_allegato];
- nota prot. n. 29506 del 29.12.2023 (prot. D.G.A. n. 39157 di pari data) della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture [Nome file: DGA 39157 del 05.12.2023_DG_Agricoltura];



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- nota prot. n. 6194 del 29.12.2023 (prot. D.G.A. n. 51 del 02.01.2024) del Comune di Villanovaforru [Nome file: DGA 51 del 02.01.2024_Comune Villanovaforru];
- nota prot. n. 85 del 03.01.2024 (prot. D.G.A. n. 238 del 04.01.2024) della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna [Nome file: DGA 238 del 04.01.2024_ADIS];
- nota prot. n. 187 del 04.01.2024 (prot. D.G.A. n. 322 del 05.01.2024) del Comune di Sanluri [Nome file: DGA 322 del 05.01.2024_Comune Sanluri];
- nota prot. n. 171 del 05.01.2024 (prot. D.G.A. n. 344 di pari data) della Direzione Generale dei Trasporti - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti [Nome file: DGA 344 del 05.01.2024_DG_Trasporti].

Inoltre, questa Direzione generale, pur consapevole del contributo che le singole Regioni devono fornire in ordine al raggiungimento degli sfidanti traguardi, stabiliti di concerto con la Comunità europea, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per far fronte all'emergenza climatica in corso, non può non rilevare che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R. T.N.).

La Scrivente Direzione, a disposizione per eventuali chiarimenti, si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Delfina Spiga



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

SILVIA PUTZOLU

FELICE MULLIRI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
05/01/2024 11:54:25



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione Generale dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori su integrazioni volontarie.

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 38759 del 22/12/2023, acquisita in ingresso al protocollo ENAS al numero 17987 del 22/12/2023, esaminata la documentazione relativa alle integrazioni volontarie, consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), si conferma quanto già comunicato con nota ENAS Prot. 07782 del 29/05/2023 in ordine all'assenza di interferenze tra le opere in oggetto e quelle afferenti al Servizio Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna (SIMR), affidato alla gestione dell'ENAS.

Distinti Saluti

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri



SPC/SS/MM
SPC/SS/RC
SPC/SS

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

31-E0-D7-B0-7B-7D-1B-46-61-61-B4-C0-33-D8-93-A6-F1-63-A8-50

PAdES 1 di 1 del 28/12/2023 10:23:58

Soggetto: PATTARI GIULIANO

S.N. Certificato: 780BEBD8

Validità certificato dal 22/06/2022 14:11:00 al 20/06/2025 22:00:00

Rilasciato da Namirial S.p.A./02046570426

MOD. INVIO:

- Racc.
 Raccom. A/R
 Corriere
 Telematica
 Posta P.
 Fax
 P.E.C.
 A Mano

Allegati ___1___

OGGETTO:

[ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori su integrazioni volontarie.

Comunicazioni.

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o email
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art 43, comma 6
d.lgs 82/2005, art 47, commi 1 e 2.

E.p.c.

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C.
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Direttore Vicario Area Tecnico Ambientale
Ing. Andrea Mandras
andrea.mandras@cbsm.it

Capo Settore Gestione irrigua
Geom. Paolo Cassaro
paolo.cassaro@cbsm.it

Capo Settore Distretto 3
San Gavino - Villacidro
Geom. Riccardo Musanti
riccardo.musanti@cbsm.it

Collaboratore tecnico Distretto 3
Geom. Gabriele Putzolu
gabriele.putzolu@cbsm.it

Tecnico incaricato Distretto 3
P.I. Pier Franco Curreli
pierfranco.curreli@cbsm.it

In riferimento alla pratica in oggetto, trasmessa dall'Assessorato Regionale della Difesa con prot. n° 38759 del 22.12.2023, acquisita al protocollo consortile in pari data con protocollo n. 18980 si comunica che:

VISTA la comunicazione di cui all'oggetto sulle integrazioni trasmesse dalla Società proponente.

RILEVATO, da un ulteriore esame della citata documentazione integrativa, che l'intervento ricade in ambito territoriale dei Comuni di Furtei, Sanluri, Sardara, Villanovaforru;

CONSIDERATO, che lo scrivente Consorzio per lo stesso progetto rilasciava la nota, allegata, n° 6928 del 24.05.2023 con il proprio parere idraulico a corredo di una serie di file, inviati, in formato Kmz comprensivi delle opere gestite dallo scrivente Consorzio.

PRESO ATTO della nota -pec- a firma del M.A.S.E. pervenuta al competente Assessorato Regionale della Difesa Dell'Ambiente con prot. 209467 del 20.12.2023 (prot. D.G.A. n. 38314 di pari data).

RITIENE doveroso ricordare che l'area interessata dalla realizzazione delle opere private è interessata in alcuni tratti da opere pubbliche gestite da questo Consorzio.

Infatti, si evidenzia che le integrazioni presentate non fanno riferimento alle reali interferenze, parallelismi, e non si propongono soluzioni per il loro superamento.

Per quanto già indicato, ed in considerazione della mancata interlocuzione fra le parti questo Consorzio *sospende a fare data da oggi a qualsiasi parere tecnico, idraulico*, in attesa di tutta la necessaria documentazione così come previsto nella normativa vigente.

Appare opportuno ricordare che la violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa implica l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Polizia idraulica come da R.D.25 luglio 1904, n° 523 recante il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, nonché il rispetto delle opere di proprietà demaniali cui lo scrivente Consorzio ha il compito istituzionale della loro salvaguardia assieme alle autorità regionali e forestali.

Per quanto suesposto si conferma ancora una volta la disponibilità alla verifica dei luoghi e si richiede alla Società in parola di prendere contatto con i tecnici consortili ed in particolare del Capo Settore del Distretto 3, ufficio di San Gavino - Villacidro, Geom. Riccardo Musanti, raggiungibile al n. 070 9339483 - 329 9043392, o mediante indirizzi di posta elettronica dedicati.

Distinti saluti

Il Direttore Vicario dell'Area Agraria
(Dott. Agr. Paolo Podda)



Area Agraria
cbsm@cbsm.it

MOD. INVIO:

- Racc.
 Raccom. A/R
 Corriere
 Telematica
 Posta P.
 Fax
 P.E.C.
 A Mano

Allegati ____ 1 ____

OGGETTO:

[ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori
Parere tecnico.

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art 43, comma 6
d.lgs 82/2005, art 47 commi 1 e 2

Si fa riferimento alla nota di Codesta Amministrazione con prot. n° 15803 in data 22.05.2023, acquisita al protocollo consortile in data 23.05.2023 con il n° 6822 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto è stata allegata la documentazione progettuale al fine della acquisizione del parere tecnico dello scrivente Consorzio.

Al riguardo si comunica che dalla analisi della cartografia presentata le opere in progetto sono presenti dei parallelismi con opere pubbliche di irrigazione della rete tubata, pertanto, comunica che l'atto di nullaosta potrà essere concesso solo in esito alle fasi conclusive di idoneo sopralluogo congiunto dove saranno evidenziate le reali consistenze dei parallelismi, nonché saranno regolamentati gli aspetti di natura amministrativa.

Capo Settore: Nicola Dessi
Funzionario Istruttore: Stefano Porcelli
Assessorato Difesa/ Engie Trexenta
23/05/2023

Area Agraria
cbsm@cbsm.it

Spett.le

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

E,p.c

Direttore Vicario Area Tecnico Ambientale
Ing. Andrea Mandras
andrea.mandras@cbsm.it

Capo Settore Gestione Irrigua
Geom. Paolo Cassaro
paolo.cassaro@cbsm.it

Capo Settore Distretto 3
San Gavino - Villacidro
Geom. Riccardo Musanti
riccardo.musanti@cbsm.it

Collaboratore tecnico Distretto 3
Dott. Massimiliano Cocco
massimiliano.cocco@cbsm.it

Tecnico incaricato Distretto 3
P.I. Pier Franco Curreli
pierfranco.curreli@cbsm.it

Al fine di rendere più esaustiva la descrizione delle citate interferenze si allegano dei file in formato Kml, recanti i distretti irrigui consortili interessati.

Il presente parere non autorizza in alcun modo l'esecuzione dei lavori.

Appare opportuno ribadire quanto sia importante porre la giusta attenzione alle opere del Demanio dello Stato che il Consorzio ha il compito istituzionale di vigilare al fine di garantire, inoltre, la continuità del servizio di pubblica utilità ai sensi della legge 12 Giugno 1990 n 146, necessario alla salvaguardia della sicurezza della collettività e della filiera produttiva del mondo agricolo.

Si comunica pertanto, che permane la necessità, ai fini del rilascio definitivo del certificato di Nulla Osta, di ricevere idonei elaborati progettuali, a seguito di sopralluogo congiunto, con idonea proposta per una eventuale soluzione tecnica al fine di non arrecare danni alle opere pubbliche di irrigazione. Al fine di volere procedere con speditezza alla verifica dei luoghi si richiede alla Società interessata alle opere private di prendere contatto con i tecnici consortili ed in particolare del Responsabile del Distretto 3, ufficio di San Gavino - Villacidro, Geom. Riccardo Musanti, raggiungibile al n. 070 9339483 - 329 9043392; o mediante indirizzi di posta elettronica dedicati.

Distinti saluti.



Il Direttore Vicario dell'Area Agraria
(Dott. Agr. Paolo Podda)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

MASE Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
MASE Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. 05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
e p.c. 04-02-33 - Servizio Tutela del Paesaggio e
Vigilanza Province di Oristano e Medio Campidano
e p.c. 09-01-03 - Servizio Energia ed Economia Verde
e p.c. Comune di Furtei
e p.c. Comune di Sanluri
e p.c. Comune di Sardara
e p.c. Comune di Villanovaforru

Oggetto: [ID: 9789] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione osservazioni riguardanti la presenza di usi civici in un terreno interessato dal progetto.**

In riferimento alla procedura VIA in oggetto, viste le controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni prodotte dalla Soc. Proponente, si prende atto che *"il progetto nella nuova configurazione in riduzione ha previsto una variazione del tracciato del cavidotto interrato in MT evitando il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21 mappale 130"*.

Pertanto si ritiene necessario l'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dalle variazioni.

Resta inteso che qualora l'opera interessi terreni accertati come aperti al diritto di uso civico anche al momento non individuati, sarà sempre necessaria una specifica autorizzazione alla sospensione e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

mutamento di destinazione temporanea (solo per il tempo necessario per i lavori di posa del cavidotto) mediante l'adozione di apposita determinazione dirigenziale redatta dal servizio scrivente.

Si ricorda che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento, così come disciplinato nell'Allegato al Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022, che ha aggiornato le precedenti direttive operative di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021, prevede che l'accoglimento dell'istanza è vincolato, in primis, all'accertata rispondenza al pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto; tale rispondenza è espressa dal Comune quale ente gestore del patrimonio civico, mediante deliberazione di Consiglio Comunale organo istituzionale rappresentativo dei cives.

Si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti o integrazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Gianni Ibba



Firmato digitalmente da
Gianni Ibba
29/12/2023 08:46:35



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 6194_ del 29.12.2023

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

alla Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Assessorato della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
MITE@pec.mite.gov.it

al Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Ministero della Cultura,
dg-abap@pec.cultura.gov.it

alla Presidenza della Regione autonoma della Sardegna,
presidenza@pec.regione.sardegna.it

alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud Sardegna
e Oristano,
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Al Comune di Sardara
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it

Al Comune di Sanluri
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Al Comune di Furtei
protocollo@pec.comune.furtei.ca.it

OGGETTO: [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni. Rif. Avviso del 22.12.2023

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto ONNIS MAURIZIO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/~~Ente/Società/Associazione~~

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: 9789 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

* Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), da parte di Società Engie Trexenta S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Chiese, 72 CAP 20126)

PREMESSA

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio. Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento. Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo

pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che **il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente**, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti *"...in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti..."* (cfr. Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata.

Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzionale con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito *".... Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette"*, nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

MOTIVI

Con avviso del 18 maggio 2023, codice procedura a con prot. n. MASE-72191 del 05/05/2023, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della

potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), per la quale il Comune di Villanovaforru ha presentato le proprie osservazioni sulle criticità rilevate, giusta nota MASE-2023-0097589 del 14.06.2023.

Con nota acquisita al prot. MASE-124971 in data 31.07.2023 le Società Asja Serra S.r.l. ed Engie Trexenta S.r.l. hanno comunicato l'intenzione di rimodulare in riduzione entrambi i progetti, vista la parziale sovrapposizione dei due impianti. Di conseguenza, con nota prot. MASE-133305 del 14.08.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha comunicato agli enti interessati la sospensione dei procedimenti, in attesa della documentazione revisionata e aggiornata.

In data 11.12.2023, la Società Engie Trexenta S.r.l. ha trasmesso suddetta documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero al seguente link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9808/14453?RaggruppamentoID=143&pagina=12>

Con Avviso del 22.12.2023, codice elaborato MASE-2023-0201935, è stato pubblicato l'Avviso al pubblico relativo alla pubblicazione delle integrazioni e l'avvio di una nuova consultazione.

Trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis del D.Lgs.152/2006, progetto per la realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU), ricompreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale" e tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1...Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW per una potenza complessiva pari a 42 MW, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).*

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente*

a: *Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma*”, ma per quanto emerge dall’esame della documentazione (originaria e integrativa) presenta numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

VIABILITÀ

I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere “temporaneo” e quindi soggetti a “ripristino”, determineranno uno stravolgimento del territorio.

Peraltro le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l’entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra.

Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.

Ed a tal proposito si riporta di seguito un estratto della Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) che fa espresso riferimento ai danni provocati dai mezzi: *“Le parti di suolo sottratte in fase di costruzione che poi in relazione alle piazzole in fase di esercizio, legate sia ai danni provocati dal passaggio dei mezzi di cantiere che al posizionamento degli aerogeneratori, saranno compensate e attenuate secondo quanto riportato nello studio florofaunistico.”*

STIME DI PRODUCIBILITÀ - INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI

La Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) riporta quanto segue:

“Sono state considerate perdite di disponibilità e perdite elettriche standard, mentre non è stata valutata la presenza di altri eventuali parchi eolici nelle vicinanze”.

A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale (cavidotti interrati, aerogeneratori che si sovrappongono...) si ritiene che **l’analisi del progetto nella sua interezza debba essere effettuata in una valutazione complessiva che abbia ad oggetto la considerazione e lo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).**

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato, oltre che dall’odierno progetto per il quale si formulano le presenti osservazioni, dal:

1. Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.
2. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Codice Procedura 9984. Società Proponente SORGENIA RENEWABLES S.r.l.;

3. Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Codice Procedura 10105. Società Proponente Marte S.r.l.;

Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).

Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

IMPATTO ACUSTICO

La Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico (EOMRMD-I_Rel.19) oltre a riportare lo studio condotto a livello di impatto acustico dell'opera, riporta al punto 4.2 SCELTA DEI RICETTORI, l'elenco dei ricettori potenzialmente interessati dall'impatto acustico dell'opera, individuati "sulla base della cartografia tematica (Carta Tecnica Regionale, carte del P.R.G. Comunale, Ortofoto) e con un censimento catastale dei fabbricati prossimi all'area di intervento."

Orbene a tale riguardo si mette in evidenza come il **Ricettore R01** attualmente censito al NCEU Foglio 12 particella 215, Cat. A/4 "Abitazioni di tipo popolare", **disti 660 metri dall'aerogeneratore più prossimo** (identificato col codice WTG07).

Tale distanza non rispetta i limiti imposti dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) e segnatamente dal punto 4.3.3:

"Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali" che prevede che "Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);
- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;
- 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR."

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (EOMRMD-I_Tav.10) fanno riferimento alle aree percorse da incendi.

Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe (http://www.sardegnameoportale.it/webgis2/sardegnameppe/?map=aree_tutelate), alle quali la Tavola 10 in

argomento fa riferimento. Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale e nella Relazione archeologica (EOMRMD-I_Rel_25-Relazione_archeologica_VPIA), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

A tal proposito si segnala che con **Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70**, la **Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha dichiarato l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria", di proprietà del Comune di Villanovaforru, e sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294 e al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.**

Il Nuraghe "Genna Maria" è inoltre compreso nei 32 siti ammessi nel 2021 all'attenzione della commissione UNESCO. Tali siti sono stati scelti per la loro altissima qualità monumentale e culturale e per i caratteri di unicità e alta capacità di rappresentare la vasta categoria della monumentalità di periodo nuragico sviluppatasi in Sardegna durante l'età del bronzo.

Sono in corso gli studi propedeutici alla creazione del *Dossier* definitivo, che tiene conto del Preliminary Assesment all'interno del quale sono sintetizzati i valori universali del patrimonio di epoca nuragica per l'ammissione al "patrimonio dell'umanità", e che porterà, a seguito delle fasi previste dalla normativa, alla candidatura Unesco.

Il paesaggio storico assume un'importanza centrale e secondo i parametri di valutazione dell'Unesco, è indispensabile che i siti oggetto di candidatura siano circondati da un'ampia area di protezione e tutela, espressione della cura e della considerazione loro assegnata innanzitutto dalle comunità e dagli enti locali.

L'analisi dei territori circostanti i siti candidati Unesco comporta l'individuazione di una serie di perimetri che, tracciati sulle carte topografiche, interpretano l'insieme dei valori costituiti non solo dal sito in sé ma soprattutto dai beni culturali al contorno, dalle "unità paesaggistiche" di riferimento, degli assetti naturalistici, orografici e

idrogeologici, dalla rete dei percorsi storici e dalle rispettive monumentalità diffuse appartenenti alle più diverse epoche storiche e infine, ma non certo ultimo, dalle relazioni visive e percettive tra i siti Unesco e gli elementi eminenti appartenenti alle citate categorie.

L'Unesco raccomanda di individuare gli elementi di "pressione" oggi esistenti e di provvedere all'eliminazione ovvero alla riduzione dei loro impatti e alla mitigazione delle influenze negative che possano essere da loro apportate verso l'intero comparto.

Si definiscono tre perimetri attorno ai beni candidati, ciascuno con differenti caratteristiche:

- la CORE ZONE genera un perimetro prossimo al bene, corrispondente al vincolo archeologico, se esistente, al vincolo di 100 metri dal bene in altri casi, quindi alla delimitazione delle aree a rischio archeologico. Nelle Core Zone vige il regime di vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale Sardegna e della competente Soprintendenza.

- la BUFFER ZONE individua un'ampia fascia territoriale di pertinenza del sito candidato, disegnata al fine di ricomprendere al suo interno i siti di carattere culturale, monumentale, archeologico, paesaggistico, naturalistico in relazione originaria o attuale con il sito. I valori di carattere percettivo sono tutelati all'interno di tale perimetro. La Buffer Zone include al suo interno eventuali ulteriori aree di rispetto o di attenzione esistenti (indicate ad esempio dai piani di assetto idrogeologico, da aree di rispetto naturalistico, ecc.) e indica alle comunità locali i comportamenti corretti e le attenzioni da assumere, in prospettiva anche sul piano urbanistico;

- le ZONE DI DESIGNAZIONE PROTETTIVA sono individuate nel territorio esterno alle Buffer Zone al fine di tutelare l'integrità paesaggistica e culturale in generale, con particolare attenzione al mantenimento dei tradizionali paesaggi agrari e agropastorali, alle attività compatibili e proprie delle comunità insediate, alla preservazione dei più generali equilibri di ampia scala presenti nel territorio, al di là dei semplici confini amministrativi, e con il fine di generale una adeguata introduzione al comparto Unesco candidato. All'interno di tale zona sono raccomandate particolari attenzioni ai sistemi comunicazione, alle infrastrutture, alla dislocazione di attività ricettive, alla rinaturalizzazione di aree oggetto di precedenti azioni negative o impatti. L'ampiezza delle Zone di Designazione Protettiva, entro cui non vige alcuna norma specifica, è garanzia e dimostrazione della qualità dei territori candidati alle liste Unesco, nonché delle attenzioni applicate verso di esse dalle comunità locali.

Sono in corso di valutazione, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari (DICAAR), i perimetri di tutela (zone Core e Buffer) e le azioni tese a migliorare ulteriormente l'organizzazione paesaggistica del territorio al contorno del sito di Genna Maria, quindi le dotazioni infrastrutturali dell'area archeologica.

Si ricorda infine che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "**fascia di rispetto** ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela **di sette chilometri per gli impianti eolici** e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art.47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici.**

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico**

(artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area.**

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato IT_EOL_E-SERRA_PDF_C_PP-011-a, riporta molteplici particelle interessate dall'opera intestate al Comune di Villanovaforru, tra le quali quelle censite al NCT foglio 12 particelle 241-243 e al Foglio 15 particelle 164-167-169-172-174-176-178-180-182-183-186-188-191-193-196-199-201, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del * Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzino (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del * SA.CO.I. 3, l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre * il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano, con l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti (cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente "... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua

potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della

massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .

Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70

Luogo e data

Villanovaforru, 29/12/2023



ONNIS
MAURIZIO
29.12.2023
12:42:13
GMT+01:00

Il dichiarante
Maurizio Onnis
(Firma)



Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 12698 del 27/07/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 10149 del 23/06/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 12698 del 27/07/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 08/08/2023 ha verificato che l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294; al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, di proprietà del Comune di Villanovaforru, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "Nuraghe Genna Maria" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai Comuni di Villanovaforru e di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. MC

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Ing. Monica Stochino

Cagliari, Decreto n. del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
08.08.2023 13:30:14
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Villanovaforru (SU) – Collinas (SU)
Il nuraghe Genna Maria

Relazione

Noto come nuraghe “Genna Maria”, che in realtà deriva dal toponimo locale *genn’è mari*, insiste a pochi Km dal paese di Villanovaforru, sulla sommità di una modesta altura che ha un grande dominio visivo sulle sottostanti piane, fino a giungere in alcuni punti fino alla costa.

Il monumento è costituito da un nuraghe trilobato la cui edificazione è iniziata probabilmente già nel Bronzo Medio e si è sviluppata nel Bronzo Recente. Durante le fasi d’uso, l’edificio ha alternato aggiunte e risistemazioni, anche dovute a interventi di restauro effettuati in antico, tra i quali spicca la realizzazione di un importante rifascio murario. I restauri furono probabilmente dovuti a cedimenti legati anche alla natura della pietra, una marna calcarea locale, soggetta a fenomeni erosivi. Un altro tipo litologico utilizzato è il basalto.

L’edificato nuragico è ricompreso all’interno di un antemurale, che in parte fu smontato nella successiva età del Ferro per la realizzazione di strutture abitative di pianta rettangolare, che vennero edificate sopra strati di crollo dell’età del Bronzo, ad attestare che il monumento era già abbandonato al momento della costruzione del villaggio.

Gli ambienti si dispongono intorno a cortili di disimpegno, talora muniti di pozzo, che sembrano disegnare veri e propri isolati.

L’abitato dell’età del Ferro è stato abbandonato in modo repentino, come suggerisce il rinvenimento di materiali soprattutto ceramici all’interno degli ambienti nel corso dello scavo.

In età punica il sito fu rioccupato e adibito a luogo di culto.

Le indagini a Genna Maria sono state fondamentali per ricostruire le dinamiche insediative dell’età nuragica, nel passaggio tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, soprattutto in relazione all’uso e all’occupazione dei nuraghi nelle varie fasi cronologiche e all’evoluzione degli abitati tra il bronzo e il ferro.

Il nuraghe Genna Maria, anche alla luce dei risultati delle indagini scientifiche svolte nel sito, rappresenta un eccezionale esempio di architettura nuragica. Pertanto, si propone la dichiarazione di interesse culturale.

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Gianfranca Salis

(firmato digitalmente)

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)



STOCHINO MONICA
Ministero della cultura
08.08.2023 13:30:13 GMT+01:00



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181


PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Stralcio cartografia IGM



Villanovaforru (SU) – Collinas (SU). Bene denominato “Nuraghe Genna Maria”. Verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 42/2004, e ss.mm.ii.

CARTOGRAFIA ALLEGATA:

Identificativi catastali N.C.T.

Comune di Villanovaforru
Foglio 4
Particelle 9, 294;

Comune di Collinas
Foglio 21
Particelle 186, 188, 190, 191.



Stralcio IGM

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Gianfranca Salis
(firmato digitalmente)

Funzionari incaricati:

Dott.ssa Gianfranca Salis
Dott. Riccardo Locci
Geom. Andrea Agus
Sig. Antonio Casu

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Area sottoposta a tutela

Comune di Villanovaforru (SU)
Nuraghe Genna Maria
Planimetria catastale scala 1: 2.000

Foglio	Particella
4	9
4	294

Comune di Collinas (SU)
Nuraghe Genna Maria
Planimetria catastale scala 1: 2.000

Foglio	Particella
21	186
21	188
21	190
21	191



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

ELABORAZIONI
Grafiche e Fotografiche

Villanovaforru (SU) – Collinas (SU)
Nuraghe Genna Maria

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Gianfranca Salis

(firmato digitalmente)

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)



(CA) VILLANOVAFORRU
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 334.000 x 378.000 metHrotcollo pratica 1185696/2023

Comune (CA) COLLINAS
Foglio 21
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 334.000 x 378.000 metHrotcollo pratica 1187169/2023

100 m

1 Particella 188

Vis. tel. esente per fini di pubblica utilità

Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Progettazione - Tecnico: P. PAGGIARA GIUSEPPE


E = 22600

Google Earth

N - 10760



Villanovaforru - Collinas. Nuraghe Genna Maria. Foto 1



Villanovaforru - Collinas. Nuraghe Genna Maria. Foto 2



Foto S.P.A.J. Associati

Villanovaforru - Collinas. Nuraghe Genna Maria. Foto 3



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Oggetto: **Prot. n. 0038759 del 22/12/2023 - [ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Riscontro**

Si riscontra, con la presente, l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. n. 13684 del 13.12.2023 di questa Direzione Generale Agenzia del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), per comunicare quanto segue. Gli elaborati riguardano la revisione del progetto in argomento, consistente nella riduzione del numero di aerogeneratori, da 7 a 5, e nell'aggiornamento delle opere accessorie (cavidotto, viabilità da adeguare e da realizzare ex-novo etc). L'impianto eolico sarà essere collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius".

Dalla documentazione acquisita si rileva il parziale recepimento delle integrazioni richieste con la precedente nota ADIS prot.6344 del 16.06.2023. In particolare, è stato prodotto l'elaborato EOMRMD-I_Rel_26-Relazione_Tecnica_di_Asseverazione-Art_47_75_e_76_del_DPR_n_455_del_28-12-2000, per il cavidotto interferente con le aree a pericolosità idraulica e da frana, e l'elaborato EOMRMD-I_Rel_27-Relazione_Compatibilita_Idraulica per la nuova stazione RTN interferente con due elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM - serie 25V.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Tuttavia, il suddetto documento non comprende l'interferenza dei cavidotti interrati con le fasce di prima salvaguardia ex.art.30 ter comma 1 delle NA del PAI, originate per tutti i corsi d'acqua non studiati, o non perimetrati con il criterio geomorfologico, ricompresi nel reticolo idrografico ai fini PAI, disciplinate agli artt. 27 e 27 bis delle Norme. Tale fattispecie dovrà essere integrata nella suddetta relazione asseverata qualora sussistano le condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera g) o h) delle predette Norme.

Dalla restante documentazione si ricava quanto segue:

1. le linee aree per la connessione alla rete elettrica esistente interferiscono con il Rio Sassuni e con alcuni elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM, entrambi ricompresi nel reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI. Per tale fattispecie non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica nel rispetto delle prescrizioni ex art.27 comma 4 lettera g) delle NA del PAI da rappresentare in apposita relazione asseverata;
2. dall'elaborato EOMRMD-I_Tav_05-Inquadramento_viabilita_su_CTR non si evince chiaramente se gli interventi di adeguamento della viabilità esistente interessino attraversamenti idraulici ed in caso affermativo cosa prevedano. Qualora si intervenga mediante opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di adeguamento di attraversamenti, canali tombati e canali di guardia esistenti per i quali non sia stata ancora effettuata la verifica di sicurezza di cui alle pertinenti Direttive per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, il progetto delle relative opere è corredato da una relazione asseverata avente i contenuti tecnici di cui alle citate Direttive (art.22 delle NA del PAI). In caso di esito negativo della verifica di sicurezza dell'attraversamento, la soluzione tecnica adottata dovrà essere valutata dal punto di vista dell'ammissibilità e della compatibilità idraulica. Si rammenta che, per la risoluzione delle interferenze idrauliche tramite tombino, nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 all.E delle NA del PAI e, pertanto, non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino. La progettazione del tombino dovrà comunque soddisfare le prescrizioni di cui alle NTC 2018.
3. l'elaborato EOMRMD-I_Rel_27-Relazione_Compatibilita_Idraulica per la nuova stazione RTN prevede un intervento non ricompreso tra quelli ammissibili ai sensi delle NA del PAI consistente nella deviazione dell'attuale corso d'acqua in un canale artificiale. Nello specifico all'art.14 comma 5) è esplicitato che *"In conformità con quanto disposto nell'articolo 23, comma 10, ed anche ai sensi dell'articolo 5 della legge 5.1.1994, n. 37, nel bacino idrografico unico regionale ed in particolare*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

nelle aree di pericolosità idraulica, fatti salvi gli interventi del PAI e quelli urgenti per la riduzione del pericolo e del rischio idraulico o per la tutela della pubblica incolumità, nessun provvedimento autorizzativo, concessivo o equivalente di competenza regionale o infra-regionale tra l'altro in materia di regimazione e manutenzione idraulica, bonifica, uso dei beni del demanio idrico e fluviale, può produrre effetti di: modifica significativa al profilo longitudinale dei corsi d'acqua; (...) alterazione significativa della naturalità degli alvei e della biodiversità degli ecosistemi fluviali (...);

Per quanto sopra, al fine di poter proseguire il procedimento in argomento, si rimane in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste che dovranno comprendere la dichiarazione del Comune che inquadra l'opera sottoposta a compatibilità idraulica in una delle tipologie ammissibili previste nelle NTA del PAI. Tale dichiarazione dovrà essere resa tramite l'allegato 2 alla Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Inoltre, nel rispetto dell'art.21 comma 2 lettera c) delle NA del PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.

Si segnala infine che:

- le Relazioni asseverate, rese ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, devono essere firmate da un ingegnere esperto nel settore idraulico/geotecnico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali, devono essere allegate al progetto e non sono soggette ad approvazione;
- le determinazioni sugli studi di compatibilità idraulica/geologica e geotecnica di competenza della scrivente Direzione Generale ADIS, ai sensi della Legge 33/2014 recante "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", saranno rese nell'ambito della successiva procedura autorizzativa alla presente VIA.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

(art.30 c.2 L.R.31/98)

Ing. Paolo Botti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Siglato da :

VALERIA FOIS

CORRADO SECHI



Firmato digitalmente da
Paolo Botti
03/01/2024 19:17:33



CITTÀ DI SANLURI

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

Spett.le Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

E p.c. Spett.le RAS
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:[ID: 9789] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l..
Osservazioni Comune di Sanluri.

In riferimento alla procedura in oggetto, vista la nota del M.A.S.E. prot. n. 209467 del 20/12/2023 di comunicazione riapertura dei termini del procedimento, e vista la nota RAS prot. n. 38759 del 22/12/2023 pervenuta al ns. protocollo n. 30824/2023, con la quale la Direzione Generale dell'Ambiente RAS chiede agli Enti coinvolti di formulare, entro il 06/01/2024, osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l. [9789] per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico con potenza pari a 42 MW costituito da 7 aerogeneratori di cui numero 4 ricadenti nel territorio del Comune di Sanluri, questa Amministrazione rappresenta la propria contrarietà e opposizione alla realizzazione dell'intervento, per le ragioni appresso indicate.

IMPATTI CUMULATIVI

Il Comune di Sanluri si vede coinvolto in innumerevoli procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare quella eolica, le cui opere di connessione si sviluppano fino alla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri" di nuova formazione in località Genna de Bentu, che presenta una occupazione di suolo superiore a 10Ha, il cui sito è stato individuato sul territorio del Comune di Sanluri come nodo di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso l'elettrodotto aereo linea RTN 380 kV "Ittiri – Selargius", che a sua volta sarà collegata alla Stazione Elettrica "SE Nurri 2", mediante due elettrodotti aerei 380 kV ciascuno di lunghezza circa pari a 30 km.

Dall'esame delle pratiche pervenute inoltre si rileva che il collegamento avviene mediante realizzazione di una sottostazione da realizzarsi nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri", con ulteriore occupazione di suolo.

Non è da meno il progetto in esame il quale prevede la realizzazione di una sottostazione ricadente nei pressi della nuova stazione elettrica individuata nel territorio del Comune di Sanluri.

Con l'istanza in esame, presentata dalla Società Engie Trexenta S.r.l. [9789], come pure con l'istanza presentata dalla Società Asja Serra S.r.l. [9713], il Comune di Sanluri si vede inoltre coinvolto in due differenti procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, le quali, viste le successive integrazioni, hanno concordato una parziale riduzione delle turbine previste sul territorio in quanto sovrapponibili del tutto o in parte, come peraltro evidenziato nella propria nota prot. n. 15355 del 09/06/2023.

Appare evidente che gli effetti prodotti dai suddetti impianti non possono che valutarsi nel loro insieme, in quanto insistenti nella medesima porzione di territorio comunale e risultando tra loro complementari, ancorché rappresentati in distinti parchi eolici. Seppure il numero degli aerogeneratori complessivamente è stato ridotto di due unità, risultando pertanto pari a n. 6 aerogeneratori (n. 4 aerogeneratori della Società Engie Trexenta S.r.l. [9789] e n. 2 aerogeneratori della Società Asja Serra S.r.l. [9713]), venendo eliminate esclusivamente le sovrapposizioni, sostanzialmente vengono mantenuti tutti i siti di installazione del progetto iniziale, e conseguentemente tutte le ripercussioni sul territorio.

Rimane inoltre la presenza nella medesima porzione di territorio comunale, di un piccolo parco eolico già in esercizio costituito da n. 4 aerogeneratori, non considerati nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Engie Trexenta S.r.l. [9789], a cui si aggiunge il parco eolico proposto dalla Società Marte S.r.l. [10105] composto complessivamente da 12 aerogeneratori, di cui n. 6 ricadenti nel territorio del Comune di Sanluri. Peraltro, come già evidenziato nel proprio parere prot. n. 25359 del 27/10/2023 agli atti del relativo procedimento, si rilevano le seguenti sovrapposizioni:

- l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V09 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG01;
- l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V10 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG03;
- l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V11 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Asja Serra S.r.l. denominato SR07 che sostituisce l'aerogeneratore denominato WTG04 della Società Engie Trexenta S.r.l.;
- l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V12 risulta molto prossima all'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG05, nonché alla torre anemometrica installata dalla Società Asja Serra S.r.l..

Considerato che ogni singola istanza si limita a rappresentare gli aerogeneratori, gli impianti, il tracciato della linea di connessione e gli ingombri della sottostazione utente di propria pertinenza, senza offrire una rappresentazione integrata di tutte le ulteriori istanze che sono pervenute, e che eventualmente perverranno in futuro, è indubbio che le analisi progettuali, ed i relativi studi ambientali, non possano aver valutato gli effetti cumulativi di tutti gli impianti e le relative infrastrutture gravanti sul territorio, nelle sue componenti antropiche, ambientali e paesaggistiche, compromesse dall'accentramento di aerogeneratori ed impianti elettrici - necessari alla produzione, trasformazione e smistamento delle correnti elettriche prodotte dall'impianto in esame, ma anche da tutti gli altri impianti talvolta ubicati anche a notevoli distanze dal Comune di Sanluri ma che lo vedono sempre coinvolto – e che possono avere ripercussioni negative anche in termini elettromagnetici.

VALENZA ARCHEOLOGICA area interessata dal parco eolico

La zona oggetto degli interventi conserva numerose testimonianze della frequentazione antica caratterizzata da un popolamento diffuso con numerosi insediamenti legati allo sfruttamento del suolo. Si tratta dei resti di edifici nuragici e di evidenze di numerosi abitati, di cui spesso è stata individuata anche la relativa necropoli, databili dall'età nuragica (dal XVIII sec. a.C.) alla fine dell'età romana (V sec. d.C.) in alcuni casi con persistenze fino all'epoca medievale.

Il patrimonio archeologico di Sanluri è ben conosciuto: un primo elenco delle località archeologiche fu pubblicato a cura di Giovanni Lilliu nel volume AAVV, Sanluri terr'e lori Cagliari 1965. Negli anni ottanta del Novecento il territorio del Comune è stato interessato da un censimento sistematico delle aree archeologiche e poi da numerose indagini di scavo condotte dalla Soprintendenza Archeologica. L'elenco dei siti archeologici e i risultati di alcune di tali indagini è presente nel volume AAVV, Ricerche archeologiche nel territorio di Sanluri, Sanluri 1982.

Nel dettaglio si segnalano le località dove sono previsti interventi che possono mettere a rischio le emergenze archeologiche.

La torre WTG01 dovrebbe sorgere in prossimità all'edificio nuragico Nurax'e Gattus da cui provengono materiali databili al Tardo Bronzo (XIII - XI sec .a.C.).

L'ubicazione della torre WTG03 è prevista alle pendici del colle Cuccuru Casu Moiau in cui insistono un edificio nuragico con tracce di un abitato nuragico persistito in età punica e romana. La necropoli annessa si estende fino alla contermine località di Santa Caterina situata a cavallo tra i territori di Sanluri e di Sardara.

La torre WTG04 (sostituita dall'aerogeneratore SR07 della Società Asja Serra S.r.l.) dovrebbe sorgere in prossimità della località Bruncu Melas in cui è presente un insediamento nuragico dove esisteva una villa medievale dallo stesso nome. Il sito verrebbe anche attraversato da un cavidotto.

La torre WTG05 dovrebbe sorgere nella località di Stuppoi, che fu un abitato di età punica e poi di età romana, e a poca distanza dal sito di Prediara (o Preidara) in cui è presente un edificio nuragico con tracce di un abitato la cui frequentazione continuò in età romana e in età medievale. Quest'ultima località è interessata dal passaggio di un cavidotto che dovrebbe attraversare anche la località Mortiomini il cui toponimo potrebbe essere indicativo della presenza di una necropoli.

Lo stesso cavidotto dovrebbe poi attraversare la località di Sant'Antiogu Becciu dove sorge la chiesetta recentemente ricostruita ad opera di comitati spontanei di cittadini. Nella zona circostante la chiesetta si estende una vasta area archeologica ubicata a cavallo tra i territori di Sanluri e Villanovaforru, (Sant'Antiogu e Baccu Simeone) in cui sono presenti i resti di strutture di età nuragica compresa una officina fusoria da cui provengono alcuni lingotti in rame conservati al Museo Genna Maria di Villanovaforru.

VALENZA PAESAGGISTICA area interessata dal parco eolico

L'area interessata dall'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, rappresenta la parte alta e panoramica del territorio comunale, e l'installazione di un numero così elevato di aerogeneratori comporta drastiche ripercussioni sugli aspetti ambientali, in particolare nella sua componente naturalistica e visiva.

Visti infatti il numero e le dimensioni degli aerogeneratori che complessivamente insisterebbero sul territorio del Comune di Sanluri, considerate le caratteristiche morfologiche dei siti interessati, è indubbio che gli stessi risulteranno visibili da notevoli distanze e da gran parte del territorio comunale, senza trovare elementi di mitigazione.

L'area interessata rappresenta per la cittadinanza un'oasi ambientale e naturalistica dove si snodano percorsi sportivi e culturali capaci di offrire momenti di pace e comunione con un'ambiente identitario caratterizzato da un'attività antropica arcaica rivolta principalmente alla cura della terra, e ricco di scorci e panorami suggestivi della piana del campidano.

L'amministrazione comunale ha sempre rivolto la propria azione alla salvaguardia di questo territorio, promuovendone nel contempo lo sviluppo incentivando e proponendo progetti di miglioramento viario, percorsi ciclabili o trekking, lungo una rete di collegamento naturalistica e culturale con la Chiesetta di Sant'Antiogu Becciu (sito FAI), il Castello Giudicale di Sanluri (sito FAI), Parco di Fontana Noa, il Polo culturale gli Scolopi.

VALENZA AGRICOLA ENOGASTRONOMICA area interessata dal parco eolico

L'area interessata dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica è classificata dal vigente Piano urbanistico Comunale come aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata anche da una produzione tipica e specializzata. Tutti i siti di installazione degli aerogeneratori risultano interessati da coltivazione o a riposo nel normale ciclo di rotazione agraria.

In particolare, il territorio comunale conserva ancora oggi una grande tradizione nella produzione cerealicola che ha portato il Comune di Sanluri a ricevere il riconoscimento di PANE DOP, frutto di un attento sfruttamento del territorio rurale. Fra le produzioni specializzate si segnala la presenza nel territorio di n. 2 importanti cantine vinicole che vantano prodotti riconosciuti non solo a livello locale ma a livello nazionale.

Viste le specificità del Comune di Sanluri, derivate proprio dalla preservazione del territorio alla sua naturale vocazione agricola, si teme che l'introduzione degli impianti eolici all'interno di un contesto così importante, metterebbe a rischio il delicato equilibrio raggiunto, considerata la superficie che viene sottratta alla naturale coltura e lavorazione delle terre, nonché l'impatto sul territorio delle imponenti opere necessarie alla loro realizzazione.

VALENZA AGRICOLA E PAESAGGISTICA area interessata dalla stazione elettrica

L'area interessata è classificata dal vigente Piano Urbanistico Comunale come area agricola di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata anche da una produzione tipica e specializzata, dove tutti i fondi agricoli risultano interessati da coltivazione o a riposo nel normale ciclo di rotazione agraria.

Le radicali trasformazioni imposte per l'approntamento e l'esercizio degli impianti di trasformazione e convogliamento di tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile di cui alle innumerevoli istanze pervenute in tutto il territorio della Marmilla, Trexenta e Sarcidano, ma anche in relazione ad impianti di accumulo come quello proposto in territorio comunale di Esterzili, rischia di compromettere la naturale funzione agricola pastorale che caratterizza il territorio.

Elemento distintivo del Comune di Sanluri infatti è la sua vocazione agricola e soprattutto nella coltivazione dei cereali, con la produzione di eccellenze riconosciute a livello locale e nazionale come su "Civraxiu De Saddori".

In particolare, il territorio comunale conserva ancora oggi una grande tradizione nella produzione cerealicola che ha portato il Comune di Sanluri a ricevere il riconoscimento di PANE DOP, frutto di un attento sfruttamento del territorio rurale.

VALENZA TURISTICA area interessata dal parco eolico

Proprio il territorio interessato dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituisce il tramite per il raggiungimento degli obiettivi anche sotto l'aspetto turistico. In particolare i siti culturali censiti dal FAI (Chiesetta di Sant'Antiogu Becciu ed il Castello Giudicale di Sanluri) oltre alle attrazioni culinarie (Casa Museo del Pane e Cantine vinicole), sono capaci di attrarre migliaia di persone ogni mese, che si snodano lungo un percorso culturale naturalistico che attraversa proprio l'area interessata dai parchi eolici proposti.

VALENZA ANTROPICA

Al fine di garantire il corretto sfruttamento del territorio agricolo, il Comune di Sanluri è caratterizzato da una presenza antropica diffusa anche nei territori rurali, con diversi insediamenti sparsi e isolati composti da fabbricati funzionali all'attività agricola e fabbricati adibiti a dimora delle famiglie e delle maestranze occupate.

Per tale ragione, l'area interessata per l'ubicazione delle infrastrutture di trasformazione e convogliamento dell'energia elettrica, per quanto defilata rispetto al centro urbano, risulta comunque molto prossima a diversi insediamenti agricoli, con possibili ripercussioni negative sui livelli qualitativi di vita, pensando a interferenze elettro magnetiche ed acustiche.

Anche in questo caso, le valutazioni proposte nelle singole istanze non possono prescindere dagli effetti cumulativi prodotti dalla complessità di impianti ed infrastrutture che potranno essere messe in opera con l'approvazione delle diverse proposte.

CONSIDERAZIONI FINALI

Seppure il progetto analizzi gli impatti ambientali sulla competente antropica globale, tuttavia non valuta gli aspetti di specificità del territorio del Comune di Sanluri a prevalente vocazione agricola e turistica. Non considera gli effetti e le ricadute in relazione ai percorsi culturali, naturalistici e di valorizzazione del settore turistico, che si fonda sui valori del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, né considera gli effetti e le ricadute occupazionali ed economiche in relazione alle coltivazioni presenti.

Si ribadisce ed occorre prendere atto che, gli effetti ricadenti sul Comune di Sanluri dall'attuazione degli interventi in argomento non possono valutarsi singolarmente istanza per istanza, ma devono essere analizzati considerando l'insieme di tutte le proposte, fin qui pervenute, ma anche quelle in previsione, considerate come un unico complesso di trasformazioni. Le singole istanze che si susseguono rappresentano infatti singoli tasselli di un immenso e radicale progetto di mutamento di un territorio connotato da un preminente interesse strategico per lo sviluppo agricolo, turistico ed economico del Comune di Sanluri, che si vede stravolto, da un lato, dalle innumerevoli installazioni eoliche, e dall'altro, dall'approntamento di diversi impianti elettrici di smistamento e trasformazione delle correnti elettriche prodotte anche al di fuori del territorio comunale, in particolare per quest'ultima, con sottrazione di una porzione di territorio la cui estensione globale interessata è pari a 50Ha.

Il Comune di Sanluri si vede pertanto sottratto e deprecato nelle sue componenti qualitative, produttive e di paesaggio per l'inserimento prepotentemente nel territorio degli impianti proposti, senza una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano.

Si sottolinea in particolare come nelle scelte progettuali complessive non vi è alcuna proporzionalità degli interessi in gioco e degli effetti conseguenti, né prevedono opere di mitigazione degli effetti conseguenti, dove il territorio del Comune di Sanluri risulta gravato esclusivamente dagli impatti negativi derivanti, sia dai parchi eolici insistenti sul proprio territorio, sia dagli innumerevoli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti altrove, in un ambito territoriale vasto circa 1000 Km², con opere di connessione che ricadono sul territorio comunale per l'approntamento degli impianti di trasformazione, smistamento e connessione che vengono tutti concentrati in prossimità del nodo di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale individuato nel Comune di Sanluri.

Tale condizione complessiva, avrebbe senz'altro richiesto una preventiva programmazione strategica, con il coinvolgimento dell'Amministrazione del Comune Sanluri che, nell'ambito delle azioni di tutela e promozione dell'interesse pubblico, avrebbe potuto offrire spunti propositivi al fine

di contemperare gli interessi del territorio e la salvaguardia ambientale, con le azioni a sostegno della transizione energetica e gli interessi di profitto privato.

In ultima analisi, per le motivazioni sopra espresse, questa Amministrazione Comunale è fortemente contraria all'intervento proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l. [9789], non tanto per le finalità intrinseche quanto per l'impatto cumulativo dei singoli progetti che, nel loro complesso, per come formulati e parzializzati, manifestano una mera speculazione ai danni del territorio del Comune di Sanluri.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Dott. Alberto Urpi



firmato digitalmente da:
URPI ALBERTO
il 04/01/2024 12:16
(SIG0000005295769)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti

13-01-03 - Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. 05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 9789] **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). Proponente: Engie Trexenta S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni sulle integrazioni.**

In riferimento alla nota prot. n. 38759 del 27/12/2023 (prot. Ass. Trasporti n. 19642 del 27/12/2023), con la quale questo Assessorato è stato invitato a voler trasmettere, per quanto di competenza, le proprie osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto, tenuto conto di quanto già comunicato con la nota del Servizio scrivente prot. n. 11889 del 15/06/2023, in riscontro alla richiesta prot. n. 15803 del 22/05/2023 (prot. Ass. Trasporti n. 10678 del 23/05/2023), si rappresenta quanto segue.

Analizzato il documento "*Controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni*", si rileva che questo non riporta contenuti da riferirsi al parere espresso dallo scrivente Servizio. Ciò nonostante, nel citato documento è presente una controdeduzione fornita dal proponente in relazione alle considerazioni formulate dalla Direzione generale dell'Ambiente sull'assenza di analisi dei potenziali impatti sulle infrastrutture di trasporto. A tal proposito il proponente afferma che "*Le infrastrutture di trasporto esistenti a grande scala (porti, strada statale 131 Carlo Felice e strada provinciale S.P. 50) sono adeguate alle necessità realizzative dell'impianto e pertanto non si rilevano impatti negativi sulle stesse. Per quanto riguarda la*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

viabilità locale, gli interventi necessari sono di carattere temporaneo, dettagliatamente analizzati nel progetto e valutati nello SIA".

Dall'analisi della documentazione integrativa, consultabile attraverso il link messo a disposizione, non emergono ulteriori considerazioni sul progetto in esame e si conferma dunque quanto già espresso dalla scrivente Direzione di Servizio attraverso il parere inviato con la nota protocollo n. 11889 del 15/06/2023.

Il Direttore del Servizio

Ing. Pierandrea Deiana

Settore Pianificazione strategica / Dott.ssa Valeria Lecca

Settore Pianificazione strategica / Resp. Ing. Nicola Pusceddu

06/01



Firmato digitalmente da
Pierandrea Deiana
05/01/2024 10:01:12